

ALLEGATO A

Statuto

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione Culturale Karemaski di seguito indicata per brevità l'Associazione. L'Associazione ha sede in Arezzo.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione è apartitica, laica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Art.2 - Scopo

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità culturale e sociale a favore di associati o di terzi.

Scopo dell'Associazione è quello di operare attorno a temi culturali, artistici e sociali:

- educare e promuovere la cultura musicale in tutte le sue forme, sia attraverso concerti di qualsiasi genere che attraverso incontri, seminari e altri momenti formativi;
- avvicinare alla lettura, coinvolgendo associazioni o gruppi di giovani che operano per creare uno spazio e un approccio diverso alla lettura e per dare spazio a scrittori che non sono inseriti nei canali produttivi e distributivi tradizionali;
- divulgare le varie forme di produzione letteraria, teatrale, cinematografica, arti visive ed ogni altra espressione artistica, cercando di realizzare un percorso diverso e alternativo di diffusione culturale;
- valorizzare i giovani artisti, cercando di raggiungere il maggior numero possibile di persone che si dedicano all'arte e alla produzione artistica;
- promuovere l'integrazione e le pari opportunità e la tutela di tutti i cittadini e le cittadine qualunque sia l'orientamento sessuale e l'origine etnica e religiosa;
- attivare buone prassi per promuovere il protagonismo dei soggetti no-profit, del privato sociale ed del terzo settore per la gestione dei servizi alla persona affermando i diritti delle fasce più deboli della popolazione favorendone l'inclusione sociale;
- educare e promuovere una cultura ecosostenibile, valorizzando le produzioni locali e il commercio equosolidale e diffondendo la filosofia della filiera corta e dell'eticità del mercato;

tutto questo, attraverso manifestazioni, eventi, pubblicazioni e quanto altro possa servire a valorizzare la cultura e il linguaggio espressivo svolgendo quindi attività di promozione ed utilità sociale.

L'associazione potrà inoltre ideare e sostenere progetti utili allo sviluppo della cultura in tutte le sue manifestazioni (arte, video, musica, fumetto, etc.) compresi gli aspetti formativi e pedagogici della stessa.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà altresì collaborare con altri enti del privato sociale ed enti pubblici anche costituendo ATS e ATI.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, animatori, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare e gestire attività quali:

1. Gestione di eventi musicali di ogni genere (live, elettronici, dj set, ecc.)
2. Eventi e manifestazioni artistiche e letterarie;
3. Corsi e progetti per la produzione culturale;
4. Attività di interesse sociale;

5. Gestire spazi funzionali agli scopi di cui agli punti 1, 2, 3, 4;
6. Gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle iniziative organizzate dall'associazione stessa in proprio od in partenariato con altri soggetti;
7. Promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, convegni, incontri procedendo anche alla pubblicazione dei relativi documenti;
8. Svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione con riferimento particolare al settore dell'editoria e dell'ambito musicale, sia come promozione di gruppi che delle loro produzioni artistiche e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari: persone fisiche
- b) soci sostenitori: persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il consiglio direttivo, per l'ammissione di nuovi soci, si riserva di verificare l'attendibilità di tali requisiti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative, in base alle disposizioni della Legge 675/97 e successive modifiche.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Possono aderire anche persone giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell'associazione e che si impegnano a contribuire alla loro concreta realizzazione.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione, i soci sostenitori sono coloro che aderendo all'Associazione intendano partecipare ai programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione dei soci.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed attività svolta;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti all'Associazione;
- c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve indicare:

- a) Persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed attività svolta; Persone giuridiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione e la quota annuale all'Associazione;
- c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali del Circolo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo

art.7. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il socio volontario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ricorrendo ai propri associati e non associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.7 - Decadenza recesso ed esclusione del socio.

La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso
- dimissioni
- mancato versamento della quota associativa annuale
- espulsione o radiazione

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute al Circolo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali al Circolo;
- d) quando tengano un comportamento contrastante con gli scopi del Circolo;
- e) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti e quelli espulsi o radiati non potranno continuare a frequentare i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative.

Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.

I soci espulsi o radiati potranno proporre ricorso entro 30 giorni dal provvedimento al Consiglio Direttivo, sul ricorso decide la prima Assemblea utile.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei soci,
2. il consiglio direttivo,
3. il comitato esecutivo;
4. il presidente;
5. il segretario;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art.9 - L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima o mediante e-mail o lettera semplice a tutti gli associati almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Può inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. In questo caso l'Assemblea deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data od orario diverso dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. elezione del Consiglio Direttivo e definizione del numero dei membri in un numero variabile da 15 a 30.
2. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
3. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
4. approva le modalità e i termini del tesseramento
5. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo,
6. approvazione del programma annuale dell'associazione.
7. Discussione di ogni altro argomento riservato dallo statuto o che il consiglio direttivo intenda sottoporre alla discussione dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea. Il Consiglio direttivo è composto da 15 a 30 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente, o richiesta, e automaticamente convocata, da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. Si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che

ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso dall'elezione del consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da due terzi dei consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge nel suo seno il Presidente, il Comitato esecutivo, il segretario;
2. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
3. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
4. redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
5. compila progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
6. stipula atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, questa funzione può essere delegata anche al Comitato esecutivo che sottoporrà poi l'analisi delle attività per l'approvazione tuttavia la stipula dei contratti aventi per oggetto l'acquisto e l'alienazione dei beni immobiliari, contrattazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria degli associati;
7. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci, questa funzione può essere delegata anche al Comitato esecutivo che sottoporrà poi l'analisi delle domande per l'approvazione.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

il Comitato esecutivo (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso)

Art.11 - Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio direttivo ed è composto da 5 a 7 membri. Il Comitato esecutivo è eletto all'interno del Consiglio direttivo, dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

È compito del comitato esecutivo agire e mettere in pratica le delibere dell'assemblea e del consiglio Direttivo. Il presidente ed il segretario ne sono membri di diritto.

Può in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compresa l'apertura di conti correnti bancari, conti correnti postali e la richiesta di affidamenti bancari qualora ne esista la necessità e dietro indicazione del Consiglio Direttivo;
2. formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo e dell'assemblea;
3. svolgere le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;
4. dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, compiere le mansioni delegate dal presidente ed è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta;
5. nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato esecutivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di impedimento o assenza del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano ad un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni spetta al consigliere anziano convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.13 - Il Segretario

Redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, Il segretario è tenuto ad aggiornare il consiglio direttivo dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando i registri contabili e le eventuali ricevute. In sede inoltre, di assemblea ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

Art.14 – Patrimonio Sociale

il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. dal fondo sociale che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci così come stabilito dal Consiglio direttivo;
2. dai contributi dei soci nella misura stabilita dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale;
3. dalla riserva legale costituita dal 30% dell'utile di esercizio
4. dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art.16
5. da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni

Art.15 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede

dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato oltre che ai fondi previsti, a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e non può essere distribuito né direttamente né indirettamente agli associati.

Art.17 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimesso al giudizio del Collegio dei Garanti del Comitato territoriale.

Art.18 – Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota sociale e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con la legge italiana.

Art. 19 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto ed in regola con il versamento della quota sociale convocati in assemblea straordinaria. Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662

Art. 20 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto secondo le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.